

Il comma 12-ter dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. dispone che:  Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958 n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001". Il citato D.M. 4 aprile 2001 (che, per l'appunto, detta le regole per la determinazione dei corrispettivi spettanti ad ingegneri ed architetti per le attività di progettazione e per le altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.), prevede, a sua volta, all'art. 3, comma 1, che: "Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare". In giurisprudenza si è affermato l'orientamento per il quale dal combinato disposto delle richiamate norme emerge che il rimborso spese costituisce una componente essenziale ed irrinunciabile del corrispettivo spettante ad ingegneri ed architetti per l'esecuzione di prestazioni professionali in favore di pubbliche amministrazioni, con la conseguenza che sulla detta voce non sono consentiti ribassi eccedenti i minimi tariffari. Le ricordate disposizioni hanno, infatti, esteso alla voce "rimborso spese" la disciplina sulla inderogabilità dei minimi riferita, in precedenza, ai soli "onorari", come dimostra anche l'uso del più ampio termine "corrispettivi" fatto dal legislatore. Resta naturalmente ferma la possibilità di riduzione dei suddetti minimi entro il limite massimo del venti per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, conv. in legge 26 aprile 1989 n. 155, norma, quest'ultima, espressamente fatta salva dal comma 14-quater dell'art. 17 della citata legge n. 109/1994 e s.m..